

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 agosto 2011

Modifica del decreto dirigenziale 21 aprile 2011 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'11 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (11A11661)

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto 21 aprile 2011 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'11 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Rilevato che nell'allegato al citato decreto 21 aprile 2011 non sono stati inseriti i sottoelencati prodotti fitosanitari:

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Impresa
011225	Bento-Zolfo	04/03/2002	Caltabellotta S.r.l.
008966	Zolfo Bagnabile Mannino 60% S	25/10/1996	Zolfi Ventilati Mannino S.p.A.

Ritenuto di dover procedere alla modifica del citato decreto 21 aprile 2011 inserendo nell'elenco allegato al decreto i prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Decreta:

Si modifica l'allegato al decreto dirigenziale 21 aprile 2011 con l'inserimento dei seguenti prodotti:

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Impresa
011225	Bento-Zolfo	04/03/2002	Caltabellotta S.r.l.
008966	Zolfo Bagnabile Mannino 60% S	25/10/1996	Zolfi Ventilati Mannino S.p.A.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale: Borrello